

Codice A1814B

D.D. 26 marzo 2026, n. 571

ATTG 307 - Autorizzazione idraulica ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto del rio Maggiolino (sponda destra) antistante il mappale 92 del Fg. 35/A del Comune di Asti - località Valmaggione. Richiedente: Sig. Lanfranco Francesco Angelo.



ATTO DD 571/A1814B/2026

DEL 26/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: ATTG 307 – Autorizzazione idraulica ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto del rio Maggiolino (sponda destra) antistante il mappale 92 del Fg. 35/A del Comune di Asti - località Valmaggione. Richiedente: Sig. Lanfranco Francesco Angelo.

In data 04/03/2026 con nota acquisita al protocollo regionale n. 11125/A1814B, il Sig. Lanfranco Francesco Angelo, *omissis*, ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione breve/autorizzazione per eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto del rio Maggiolino (sponda destra) antistante il mappale 92 del Fg. 35 sez. A del Comune di Asti.

All'istanza sono allegati gli stralci planimetrici che identificano l'area oggetto d'intervento nonché lo stato dei luoghi .

Il Settore Tecnico Regionale Alessandria-Asti, esaminata preliminarmente l'istanza e ritenuta ammissibile e procedibile, con nota prot. n. 11625/A1814B del 06/03/2026 ha dato avvio al procedimento per il rilascio del provvedimento di autorizzazione, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 14/2014.

Considerato che l'intervento ricade all'interno del Sito di Importanza Comunitaria IT1170002 Valmanera, con nota prot. n. 11627/A1814B del 06/03/2026 è stato richiesto il parere di competenza all'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da funzionari del Settore Tecnico Regionale Alessandria-Asti nel tratto d'alveo oggetto di autorizzazione riscontrando la necessità di un intervento manutentivo in particolare con taglio dei soggetti di alto fusto secchi, deperenti che in caso di crollo potrebbero costituire ostacolo al libero deflusso delle acque ovvero creare disordini idraulici.

L'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano con nota prot. n. 45/2026 del 16/03/2026 (ns. prot. n. 13074/A1814B in pari data) ha espresso parere positivo all'esecuzione dell'intervento a condizione che "venga mantenuta una copertura residua della vegetazione (composta prevalentemente da Robinie) di almeno il 20% per garantire la continuità ecologica costituita dall'elemento lineare ripariale. Ulteriori prescrizioni verranno fornite in fase di stesura della relativa comunicazione semplice".

A seguito del sopralluogo e dell'esame dell'istanza la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Maggiolino ed è riconducibile,

nel rispetto delle condizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento e delle prescrizioni fornite dall'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, alle attività di manutenzione finalizzate al mantenimento dell'efficienza idraulica e pertanto inquadrabile nei disposti dell'art. 37 bis del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e della Circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (BUR n. 38 del 20/09/2012) .

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022, il taglio con finalità di manutenzione idraulica non è soggetto al pagamento del canone (valore piante tagliate) e, ai sensi dell'art. 26 del medesimo regolamento, il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, che viene rilasciata nel rispetto del R.D. n. 523/1904 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" in quanto il rio Maggiolino è iscritto al n. 82 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Asti (R.D. 04/11/1938).

Constatato che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione idraulica in questione è avvenuto nei termini di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25/01/2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- le Norme tecniche di attuazione del PAI, approvate con D.P.C.M. in data 24/05/2001;
- il Regolamento Regionale Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (in particolare 37 bis);
- la circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (pubblicata sul BUR n. 38 del 20/09/2012);
- il Regolamento d'attuazione n. 10/R del 16/12/2022 (in particolare artt. 14 e 26);
- la D.D. n. 2656/A1814B del 12/12/2024 - All. A (tabella canoni);
- l' art 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- il parere dell'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano prot. n. 45 del 16/03/2026;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523/1904, il sig. Lanfranco Francesco Angelo, ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto del rio Maggiolino (sponda destra) antistante il mappale 92 del Fg. 35 sez. A del Comune di Asti – località Valmaggione, nella posizione indicata sugli stralci planimetrici, depositati agli atti del Settore subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni e modalità riportate nel parere prot. n. 45/2026 del 16/03/2026 rilasciato dall'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano che sia allega alla presente per farne parte integrante, oltre alle sottoelencate prescrizioni:

- il taglio della vegetazione deve essere realizzato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla

legge forestale (L.R. n. 4 del 10/02/2009 e s.m.i.) e del suo regolamento di attuazione (R.R. n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011) unitamente alla circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 e nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale Al-At;

- in particolare :
 - all'interno dell'alveo inciso ovvero nella porzione occupata dall'acqua in regime ordinario (indicativamente nei 2/3 inferiori della sponda), è consentito il taglio della vegetazione mediante ceduzione senza rilascio di matricine (cosiddetto taglio "a raso");
 - nella restante porzione di alveo (terzo superiore di sponda), il taglio della vegetazione deve essere limitato ai soggetti di effettivo pericolo (deperenti, instabili, fortemente inclinati) che possono cadere nell'alveo e/o essere esposti a fluitazione in caso di piena ovvero che possono pregiudicare l'efficienza delle sezioni di deflusso. Occorre garantire il mantenimento dei soggetti più stabili ed una copertura residua di almeno il 20% per la continuità ecologica costituita dall'elemento lineare ripariale. E' vietata ogni forma di taglio a raso;
- durante le operazioni di taglio non devono essere danneggiate le piante e il novellame non interessati dall'intervento e devono essere attuati idonei accorgimenti per l'eliminazione/eradicazione della vegetazione alloctona invasiva eventualmente presente (D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017);
- sia all'interno dell'alveo attivo che sulle sponde occorre provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che può costituire ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d'acqua;
- il materiale proveniente dal taglio nonché quello derivante dalle lavorazioni (fronde, fogliame, tronchi secchi, etc.) deve essere immediatamente rimosso dall'alveo e dalle sponde e allontanato dalle aree di possibile esondazione; è vietato l'accatastamento del materiale legnoso nella fascia di rispetto idraulico (art. 96 lettera f del R.D.n. 523/1904) e nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; è altresì vietato l'abbandono in alveo, sulle sponde e nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua del materiale legnoso derivante dalla eventuale trinciatura/cippatura;
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare vegetazioni e ceppaie sulle sponde (art. 96 lettera c del Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523), di formare accessi definitivi all'alveo, di attuare scavi o riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- qualora il taglio della vegetazione interferisca con aree di proprietà di soggetti diversi dal soggetto autorizzato, è obbligo di quest'ultimo richiedere il preventivo consenso ai proprietari prima di procedere all'esecuzione dell'intervento;
- l'autorizzazione ha validità per il taglio e l'allontanamento della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed individuate sullo stralcio planimetrico allegato all'istanza e tutte le lavorazioni non devono né causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua né arrecare danno o pregiudizio alle sponde, opere di difesa o manufatti esistenti e più in generale danneggiare proprietà pubbliche e private o ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) dalla data della stessa, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (sospensione tagli dal 31 marzo al 15 giugno), pertanto i lavori in argomento, devono essere completati, a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati devono essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a cause di forza maggiore;

- il soggetto autorizzato deve comunicare a mezzo PEC o similari, al Settore Tecnico Regionale AL-AT, al Nucleo Carabinieri Forestale di Asti e all'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, l'inizio dei lavori (con congruo anticipo) e l'ultimazione degli stessi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato. Ad avvenuta ultimazione il titolare dell'autorizzazione deve inviare dichiarazione attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente alle vigenti leggi in materia e alle prescrizioni impartite.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, deve ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia e trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la comunicazione semplice di cui all'art. 4 del R.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.

La presente autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico Regionale Al-At, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Trattandosi di intervento rivolto al mantenimento dell'efficienza idraulica del rio Maggiolino, ai sensi degli artt. 14 e 26 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022, il valore delle piante oggetto di taglio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione che costituisce implicitamente anche autorizzazione all'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dalla realizzazione dei lavori di cui trattasi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro i termini di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Funzionario estensore
Giuliana CAPITOLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Allegato



REGIONE PIEMONTE

Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano

Corso Vittorio Alfieri 381 - 14100 Asti (AT) – ITALY

tel./fax +39 0141 592091 P. IVA 01558330054 C.F. 92022260050

www.astipaleontologico.it e-mail enteparchi@parchiastigiani.it

Posta elettronica certificata (PEC) parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it

Asti (data e protocollo come da riga in intestazione)

Settore Tecnico Regionale

Alessandria – Asti - A1814B

tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Parere per il rilascio di concessione breve/autorizzazione per il taglio delle piante sul Rio Maggiolino (sponda DX) in zona antistante il mappale 92 del Fg. 35/A nel Comune di Asti(AT)- località Valmaggione.

Richiedente: Sig. Lanfranco Francesco A.

In riferimento alla richiesta di un parere per il rilascio di concessione breve per il taglio delle piante sul Rio Maggiolino (sponda DX) in zona antistante il mappale 92 del Fg. 35/A nel Comune di Asti(AT)- località Valmaggione relativa all'istanza pervenuta ai vostri uffici dal Sig. Lanfranco Francesco A. in data 04/03/2026 (Vostro Prot. n° 11125/A1800A).

A seguito di sopralluogo effettuato dal personale di Vigilanza dell'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, avvenuto in data 13/03/2026, durante il quale ci si è accertati della composizione della vegetazione riparia, del suo stadio di sviluppo, della categoria forestale prevalente nonché delle caratteristiche del corso d'acqua, **si intende formulare parere positivo** relativamente alla richiesta di cui all'oggetto.

Considerando che la gestione della vegetazione riparia deve essere "eseguita con interventi di tipo colturale preservando le funzioni antierosive, naturalistiche, ambientali e paesaggistiche che le formazioni riparie assicurano" (Regolamento Forestale DGPR 8/R, Art 37 comma 1), deve avere finalità e caratteristiche tali da non comportare alterazioni permanenti allo stato dei luoghi e che deve tendere al recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche ambientali e naturali degli alvei, l'intervento di taglio manutentivo, secondo il parere dello scrivente, **dovrà mantenere una copertura residua della vegetazione (composta prevalentemente da Robinie – Robinia pseudoacacia) di almeno il 20% per garantire la continuità ecologica costituita dall'elemento lineare ripariale.**

Al richiedente verranno date tutte le necessarie prescrizioni in merito all'intervento selvicolturale in fase di stesura della relativa Comunicazione semplice.

Distinti saluti

Asti 13/03/2026

Funzionario di Vigilanza

U.P.G. Federico Imbriano

Firmato digitalmente da:
Federico Imbriano

Data: 13/03/2026 16:47:08